



**COMUNE DI LEDRO**

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ORMEGGI DI  
NATANTI AI PONTILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LEDRO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 22 settembre 2016  
Entrato in vigore in data 8 ottobre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Flavia Brunelli



IL PRESIDENTE

Natale Dal Bosco

## **SOMMARIO**

<b>ART. 1 OGGETTO</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 DEFINIZIONI</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 PIANO COMUNALE DI ORMEGGIO</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI DI ORMEGGIO</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5 CONTENUTO E MODALITÀ DELLA DOMANDA</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI .</b>	<b>7</b>
<b>ART. 7 CONTRATTO DI CONCESSIONE ORMEGGIO</b>	<b>7</b>
<b>ART. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 9 DETERMINAZIONE CANONE DI CONCESSIONE</b>	<b>8</b>
<b>ART. 10 CONTRASSEGNO</b>	<b>8</b>
<b>ART. 11 DIVIETI E OBBLIGHI</b>	<b>8</b>
<b>ART. 12 RESPONSABILITÀ</b>	<b>8</b>
<b>ART. 13 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE</b>	<b>9</b>
<b>ART. 14 REVOCA DELLA CONCESSIONE</b>	<b>9</b>
<b>ART. 15 NUOVO BANDO</b>	<b>9</b>
<b>ART. 16 CONTROLLI</b>	<b>9</b>
<b>ART. 17 SANZIONI</b>	<b>10</b>
<b>ART. 18 NORME TRANSITORIE</b>	<b>10</b>
<b>ART. 19 ABROGAZIONI</b>	<b>10</b>
<b>ART. 20 ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>10</b>

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo degli spazi acquei per ormeggio del natante di proprietà, con attracco al pontile di proprietà del Comune di Ledro, in ottemperanza all'atto di concessione n. 41/2013 sui beni del Demanio Idrico sottoscritto il 28 giugno 2013 fra il Comune di Ledro (in conformità alla deliberazione della giunta comunale n. 38 di data 10 aprile 2013) e la Provincia Autonoma di Trento (in conformità alla determina del Dirigente del Servizio Bacini Montani n. 542 di data 30 maggio 2013). Inoltre determina le condizioni per l'utilizzo degli stessi, il contenuto della domanda, i documenti che dovranno essere allegati, le modalità di formazione della graduatoria ed assegnazione dei posti d'ormeggio nonché la durata della concessione di ormeggio.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Per ormeggio, si intende l'utilizzo degli spazi (demaniali) acquei per l'attracco del natante di proprietà del concessionario ai pontili di proprietà del Comune di Ledro.
2. Ai sensi del codice della nautica, approvato con Legge 8 luglio 2003, n. 172 per natante da diporto si intende:
  - a) le unità da diporto a remi;
  - b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
  - c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne. Rientrano in tale categoria anche le unità più piccole denominate, a titolo di esempio, pattini, mosconi, pedalò, tavole a vela.
3. Ai fini del presente regolamento i natanti ai quali è possibile assegnare i posti possono avere larghezza massima "fuori tutto" fino a 170 cm di larghezza.
4. Nel Lago di Ledro è consentito l'uso di natanti provvisti di motori di potenza non superiore a 3 Kw.

### **Art. 3 - Piano comunale di ormeggio**

1. Il Comune di Ledro dispone dei seguenti pontili:
  - Pieve località Longhini,
  - Mezzolago,
  - Molina località Bondal,
  - Molina località Pur.
2. Il comune di Ledro, prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande, approva con delibera giuntale il piano comunale d'ormeggio, corredato di idonea planimetria, in cui sono indicati il contingente dei posti barca da assegnare ed evidenziate le tipologie delle unità di navigazione e le categorie dimensionali previste.
3. Il piano d'ormeggio può prevedere un posto riservato per l'ormeggio del natante del Corpo dei

Vigili del Fuoco Volontari di Ledro.

#### **Art. 4 - Bando per l'assegnazione degli spazi acquei di ormeggio**

1. Sulla base del piano comunale d'ormeggio, il funzionario responsabile del procedimento approva e pubblica il bando per l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio liberi.  
Nel bando devono essere specificati:
  - a) l'area demaniale interessata ed il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare, con indicazione della tipologia e dimensioni delle unità di navigazione previste in relazione ai posti d'ormeggio liberi, e con l'indicazione delle eventuali riserve dei posti;
  - b) le modalità per la presentazione delle domande, con la relativa documentazione da allegare e le condizioni di ammissibilità delle stesse;
  - c) i termini per la presentazione delle domande;
  - d) la modulistica da utilizzare;
  - e) l'esplicito riferimento al presente regolamento in merito a: procedure d'assegnazione degli ormeggi e di formazione della graduatoria, norme e condizioni regolanti la concessione, adempimenti, obblighi e responsabilità degli assegnatari;
  - f) eventuali ulteriori disposizioni.
2. Almeno 20 giorni prima del termine iniziale per la presentazione delle domande, il bando deve essere pubblicato all'Albo telematico del Comune, dove deve rimanere per tutto il periodo previsto per la presentazione delle stesse.
3. Con determina dirigenziale viene approvato il "bando tipo", la relativa modulistica da utilizzare per le procedure di assegnazione degli ormeggi e lo schema di concessione.

#### **Art. 5 - Contenuto e modalità della domanda**

1. Il richiedente, proprietario dell'unità di navigazione (legale rappresentante nel caso di Enti e Società) per il quale si richiede l'ormeggio può presentare una sola domanda, in bollo, per unità di navigazione e per nucleo familiare.  
Ad una singola unità di navigazione può corrispondere un'unica domanda e, pertanto, non è ammesso presentare ulteriori domande da parte di eventuali comproprietari.  
L'inosservanza di dette disposizioni comporta l'esclusione di tutte le domande presentate per una stessa unità di navigazione.
2. La domanda, compilata su moduli predisposti dal soggetto concedente, dovrà essere redatta in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile e dovrà contenere:
  - a) i dati anagrafici del richiedente;
  - b) i dati relativi alla residenza anagrafica;
  - c) i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (se il richiedente non è una persona fisica);
  - d) il richiedente dovrà dichiarare, pena la decadenza dell'assegnazione stessa:
    - di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto d'ormeggio;
    - di essere disposto ad accettare il posto assegnato;

- di non aver presentato, anche tramite altri componenti del nucleo familiare, istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto per lo stesso pontile;
  - di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
  - di non essere già concessionario o di aver stipulato contratti di locazione per ormeggio anche con privati, validi per il periodo previsto dal bando per l'ormeggio del proprio natante presso altri porti o pontili ubicati nelle aree lacuali demaniali del Lago di Ledro;
  - di essere a conoscenza del divieto di cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso dell'ormeggio e di essere a conoscenza che la titolarità dell'ormeggio può essere variata solamente in caso di cointestazioni dell'unità di navigazione o di subentro degli eredi in caso di morte del titolare;
  - di essere a conoscenza che nessuna responsabilità per danni e furti può esser imputata o venire assunta né dall'Amministrazione provinciale né dal Comune di Ledro concedente, nei riguardi delle unità che, sia pure regolarmente autorizzate, ormeggino, nonché di eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali;
  - di essere a conoscenza che i proprietari delle unità sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature del pontile di proprietà comunale ed alle altre unità;
  - che l'assegnatario è consapevole delle responsabilità civili nei confronti del Comune di Ledro, ma anche di terzi per danni a cose e persone che potrebbero derivare per l'uso del natante, in qualità di proprietario;
  - di essere a conoscenza dell'obbligo di provvedere al pagamento del canone annuale entro i termini stabiliti dalla concessione;
  - l'ordine di preferenza dei pontili classificando con i numeri da 1 a 4 i pontili di cui all'art.3;
  - la specificazione della caratteristiche dell'unità di navigazione (nome del natante, materiale di costruzione, colore, larghezza, lunghezza fuori, tutto in cm., il pescaggio (immersione in cm)).
3. Alla domanda dovrà essere allegata:
- a) la documentazione fotografica in primo piano a colori dell'unità di navigazione (n. 2 foto formato almeno 10X15 cm);
  - b) copia della documentazione tecnica relativa al motore dell'unità di navigazione, ovvero in alternativa relazione descrittiva contenente le caratteristiche e la relativa potenza espressa in CV motore, qualora l'unità di navigazione ne sia prevista.
  - c) esclusivamente per i natanti a motore, copia di polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile contro terzi.
4. Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già presentate deve essere tempestivamente comunicata.
5. Le domande dovranno esser presentate a mano al Servizio Segreteria del Comune di Ledro o spedite per posta raccomandata nei termini previsti dal bando, pertanto quelle presentate fuori termine non potranno essere accolte neppure ai fini della graduatoria.

#### **Art. 6 - Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ormeggi**

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, entro 2 mesi, con determinazione del Funzionario responsabile, previa istruttoria, viene approvata la relativa graduatoria.
2. La concessione verrà rilasciata secondo la disponibilità di posti e secondo i seguenti criteri di priorità per la formazione della graduatoria:
  - residenza nel Comune di Ledro – **punti 3**
  - residenza al di fuori del Comune di Ledro e titolarità (proprietà) su immobili siti nel Comune di Ledro – **punti 2**
  - residenza al di fuori del Comune di Ledro – **punti 1**
3. In caso di parità di punteggio l'ordine di collocazione in graduatoria sarà stabilito tramite sorteggio.
4. Gli ormeggi per i singoli pontili a partire dal n. più alto al n. 1, saranno assegnati seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo in considerazione la prima scelta di pontile espressa in domanda, considerando i posti a scalare e dove il n. 1 risulta situato più vicino alla riva. Una volta assegnati tutti i posti di ormeggio disponibili su di un pontile, al richiedente posizionato successivamente in graduatoria che abbia espresso come prima scelta quella di un pontile già esaurito verrà assegnata la seconda o successiva scelta e così via fino all'esaurirsi di tutti i posti di ormeggio dei 4 pontili.
5. Eventuali posti disponibili non assegnati in fase di graduatoria e/o resisi disponibili nel corso della validità della stessa, verranno assegnati ai richiedenti presenti in graduatoria ma esclusi per carenza di posti, scorrendo il numero di posizione in graduatoria indipendentemente dalla preferenza del pontile indicato.
6. Eventuali disponibilità al cambio di posto di ormeggio tra richiedenti dovranno essere contestualmente ed espressamente manifestate tra assegnatari e comunicate al Comune prima della concessione.
7. Completate le assegnazioni in base alle graduatorie, eventuali casi particolari potranno essere valutati dal Funzionario responsabile, che dovrà procedere motivatamente all'assegnazione.

#### **Art. 7 - Concessione di ormeggio**

1. L'immissione nel godimento dell'utilizzo degli spazi acquei per ormeggio dell'unità di diporto con attracco al pontile di proprietà comunale, con ogni suo conseguente diritto ed onere decorre dal 1 gennaio successivo alla data di assegnazione dell'ormeggio.
2. Qualora il concessionario non versi il canone di ormeggio specificato nella lettera di assegnazione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, egli si intende rinunciatario e quindi il posto viene assegnato, con la stessa procedura, alle eventuali riserve della graduatoria.

#### **Art. 8 - Durata della concessione**

1. La concessione ha durata di anni tre decorrenti dal 1 gennaio successivo alla data di

assegnazione dell'ormeggio.

2. Eventuali assegnazioni al di fuori dei termini del bando per utilizzo della graduatoria avranno scadenza in concomitanza con le altre.

#### **Art. 9 - Determinazione canone di concessione**

1. Il canone annuale di concessione è determinato ai sensi della normativa vigente, con deliberazione di giunta con periodicità non inferiore all'anno ed entro i termini utili per consentire il pagamento dello stesso per l'anno successivo. Il pagamento del canone dovrà avvenire entro il 31 ottobre per l'anno successivo.
2. In caso di assegnazione dell'ormeggio per scorrimento della graduatoria in corso d'anno, il canone di concessione è rapportato agli effettivi mesi di utilizzo.

#### **Art. 10 - Contrassegno**

1. Una volta concesso l'ormeggio, verrà rilasciato al concessionario dell'ormeggio un apposito contrassegno il quale dovrà essere esposto in evidenza a prua sull'unità di navigazione.

#### **Art. 11 - Divieti e obblighi**

1. Il concessionario non può in alcun modo apportare modifiche alle strutture date in concessione; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura e spese del concessionario.
2. I proprietari di unità di navigazione, sommerse o semisommerse o comunque non autorizzate mediante idoneo titolo che occupino spazi acquei o strutture dei pontili comunali, devono rimuovere entro 3 giorni dalla comunicazione del Comune a loro cura le imbarcazioni e i relitti anzidetti. Qualora i proprietari stessi non ottemperino all'ordine provinciale o comunale di rimozione, le unità di navigazione ed i relitti verranno rimossi d'ufficio addebitando le spese ai proprietari delle unità anzidette, comprensive delle spese di custodia, con diritto di ritenzione ai sensi del Codice della navigazione. Allo stesso modo si procederà in caso di impossibilità di identificazione del proprietario.
3. Ai titolari di unità di navigazione non autorizzate è consentito solo l'ormeggio per ragioni di emergenza; gli accessi ai pontili devono restare liberi e sgombri da qualsiasi tipo di unità od attrezzo in tutta la loro superficie.
4. Nelle immediate adiacenze del pontile è vietata la balneazione.
5. L'accesso al pontile è riservato per le operazioni di ormeggio e manutenzione dei natanti con esclusione di altri utilizzi da parte di chiunque.

#### **Art. 12 - Responsabilità**

1. Nessuna responsabilità per danni e furti viene assunta dall'Amministrazione provinciale e comunale nei riguardi delle unità che, sia pure regolarmente autorizzate, ormeggino nel pontile

nonché eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali anche eccezionali; i proprietari delle unità sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

2. Nessuna responsabilità per danni e furti viene inoltre assunta dall'Amministrazione provinciale e comunale in ordine agli eventuali danni cui le persone, i natanti, le attrezzature e le opere interessate alla concessione potessero trovarsi esposte non solo causa dell'andamento idrologico del lago, dovuto anche al suo utilizzo come serbatoio di carico dell'impianto idroelettrico di Riva in concessione all'Enel, ritenendosi le amministrazioni sollevate da ogni reclamo o molestia giudiziaria, che ne potesse conseguire.
3. L'Amministrazione può verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione del bene oggetto della concessione e la costante destinazione del bene stesso agli usi per i quali la concessione medesima è stata a suo tempo assentita.

#### **Art. 13 - Divieto di subconcessione e decadenza della concessione**

1. La concessione, affinché il rapporto sia efficacemente instaurato è un atto personale e pertanto il contraente non può cedere ad altri il rapporto, neanche parzialmente, pena decadenza della concessione.

#### **Art 14 - Revoca della concessione**

1. Il concessionario riconosce la precarietà della messa a disposizione del bene demaniale rappresentato dalla concessione di spazio acqueo derivante dalla stessa natura discrezionale dell'atto, che comporta l'immediato rientro nel possesso del bene da parte dell'Amministrazione provinciale qualora venga richiesto dalla stessa a questo Comune in virtù dell'art. 11 comma 1 dell'atto di concessione n. 41/2013 e ciò sia richiesto da motivi di pubblica utilità, di interesse idraulico o per altri giustificati motivi senza diritto alcuno a qualsiasi forma di rivalsa da parte del concessionario dell'ormeggio.  
Il mancato pagamento del canone di concessione entro 30 giorni dalla scadenza comporta di diritto la revoca del contratto di concessione.
2. La concessione potrà essere revocata per comportamenti dei concessionari non conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

#### **Art. 15 - Nuovo bando**

1. Di norma alla scadenza del termine di concessione previsto dall'art. 8, e, in ogni caso anche prima in presenza di un congruo numero di posti d'ormeggio liberi (e dopo l'esaurimento della graduatoria dei non assegnatari), viene emanato dal soggetto concedente un nuovo bando.

#### **Art. 16 - Controlli**

1. Saranno effettuati dal Comune controlli inerenti a:

- dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
  - effettivo utilizzo delle unità di navigazione per cui è concesso l'ormeggio;
  - rispetto da parte dei concessionari delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. L'Amministrazione può verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione del pontile e la costante destinazione del bene stesso agli usi per i quali la concessione è stata a suo tempo rilasciata; l'accertamento di anomalie in tale senso potrà determinare ad insindacabile giudizio del funzionario comunale, l'immediata revoca delle concessioni, fatte salve ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali.
- Può inoltre verificare in ogni momento, tramite suoi funzionari o tramite gli agenti della Polizia Intercomunale, l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento in particolare sull'effettivo uso da parte del proprietario del natante che escludano comportamenti elusivi delle norme come la subconcessione abusiva.

#### **Art. 17 - Sanzioni**

1. I contravventori alle norme del presente regolamento alle clausole del contratto di concessione, sono puniti, ai sensi della legge 689/1981, con la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00. Eventuali scritti difensivi o il rapporto previsto nella citata legge possono essere presentati, entro 30 giorni, al Sindaco del Comune di Ledro. Per i titolari dell'ormeggio, oltre le eventuali contravvenzioni, ove previsto dal presente regolamento si procede alla revoca dell'atto di concessione.

#### **Art. 18 - Norme transitorie**

1. In prima attuazione del presente regolamento ed in via transitoria i canoni di concessione verranno determinati entro giorni 30 dall'entrata in vigore del presente regolamento, con adeguamento a valori più corrispondenti a quelli di mercato.

#### **Art. 19 - Abrogazioni**

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 1/2009, vengono abrogate le precedenti regolamentazioni riferite agli ex Comuni di Molina di Ledro e di Pieve di Ledro.

#### **Art. 20 - Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 5 de T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige D.P.Reg. 1 feb 2005 n. 3/L.
2. A norma dell'articolo 47 dello Statuto comunale, successivamente all'entrata in vigore andrà pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.